

# Vademecum bullismo e cyberbullismo

## Premessa

Questo breve vademecum si pone l'obiettivo di informare e responsabilizzare gli studenti ed, in generale sensibilizzare l'intera comunità scolastica, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

È importante sapere distinguere i singoli motivi di litigio o episodi di violenza che naturalmente si verificheranno tra adolescenti, dalle azioni che possono configurare casi di bullismo; per questo di seguito vengono definiti i due fenomeni e le loro tipologie. Infine si danno indicazioni su cosa fare o come intervenire in caso di coinvolgimento diretto e si allegano una serie di link e contatti utili per approfondire o avere supporto.

## Che cos'è il bullismo?

*Uno dei primi psicologi che ha permesso di distinguere il bullismo da quegli episodi che, fino ad allora, erano definiti come ragazzate, incidenti, scherzi o giochi pesanti tra pari, tipici del processo di maturazione degli individui, è stato lo svedese Dan Olweus, il quale sostiene che "uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni".* Oggi gli studiosi italiani condividono la definizione internazionale che vede il bullismo come un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole". Le caratteristiche di questa condotta sono: l'intenzionalità, la persistenza nel tempo, l'asimmetria relazionale e la natura sociale del fenomeno. Un prerequisito fondamentale per l'identificazione di tale problematica è la percezione da parte del soggetto vittima dello stesso di una forma di abuso da parte di terzi, questo per distinguere il bullismo da una situazione di conflitto.

Per fare alcuni esempi: un adolescente subisce delle prepotenze quando ripetutamente un altro adolescente o un gruppo di adolescenti gli dicono cose cattive e spiacevoli, che lo feriscono o lo provocano con colpi, pugni, calci o minacce, lo rinchiudono in una stanza, gli inviano messaggi con offese e parolacce o quando viene isolato e nessuno gli rivolge la parola. Non si tratta invece di bullismo quando due ragazzi, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o si rivolgono frasi offensive per un motivo particolare che, in qualche modo, spiega l'accaduto (per esempio uno ha rotto la calcolatrice dell'altro o ha deriso sua sorella) oppure se uno studente litiga coi compagni o con l'insegnante e li insulta per il voto ricevuto.

## Tipologie di bullismo

Il bullismo si può manifestare attraverso varie modalità:

- **Bullismo verbale**

Si manifesta attraverso insulti, offese, minacce, soprannomi denigratori o svilenti e prese in giro rivolti ad un individuo, in genere, per le sue caratteristiche fisiche (peso, altezza, colore della pelle, colore dei capelli, segni particolari) o personali (orientamento sessuale, credenze religiose, cultura).

- **Bullismo fisico**

Si manifesta colpendo o ferendo qualcuno, comunque provocandogli danni fisici e dolore fisico. Si manifesta anche quando si minaccia, intimidisce, deruba una persona dei suoi effetti personali. In generale, quando si entra con violenza nella sfera fisica di qualcuno.

- **Bullismo sociale**

Si manifesta escludendo costantemente una persona dalla vita sociale del gruppo, o condividendo informazioni o immagini lesive della sua dignità.

### **Ipotesi di reato configurabili attraverso il bullismo**

Nonostante l'assenza di una disciplina ad hoc nel nostro ordinamento giuridico, gli atti di bullismo possono configurare comunque fattispecie di reato e, quindi, essere denunciati e puniti. Innanzitutto, può configurarsi un reato contro la persona: istigazione al suicidio (art. 580 c.p.); percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 582 c.p.); rissa (art. 588 c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.); violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); stalking (art. 612 bis c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). Può anche concretizzarsi un reato contro il patrimonio: furto (art. 624 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.). Infine, dal bullismo possono derivare i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e frode informatica (art. 640 ter c.p.).

### **Che cos'è il cyberbullismo?**

Con il termine cyberbullismo si intende, invece, una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Mentre il bullismo può essere perpetrato solo quando il bullo incontra fisicamente la vittima, il cyberbullismo può essere attuato da chiunque e in qualsiasi momento. Anche per questo il cyberbullismo ha, spesso, effetti evidenti sul comportamento della vittima, quali per esempio il ritiro dalle relazioni, sentimenti depressivi e ansiosi, disturbi del sonno e difficoltà nel rendimento scolastico. È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. l'età: il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;
2. il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico o durante gli sport praticati dagli studenti;
3. altri fenomeni come, ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato.

Nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (*socialnetwork*, siti di foto-video *sharing*, *gaming* e *chat* interne a giochi *online*, *email*, *blog*, forum, *chat*, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili "*fake*" con lo stesso obiettivo, ecc. Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce.

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia per diversi elementi.

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità; spesso il cyberbullo che utilizza un *nickname* o un indirizzo e-mail di fantasia non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti"; questo può portare, in alcuni casi, a migliaia di commenti nell'arco di poco tempo con effetti destabilizzanti per la vittima;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare comunque una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: la possibilità di agire in qualsiasi momento e che il commento rimanga per un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza;
- il fatto che non è necessario reiterare l'azione: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri che ne determinano la sussistenza, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante perché, data la possibilità che un pubblico così ampio abbia accesso al materiale pubblicato *online*, una singola azione da parte di un individuo può innescare o contribuire alla ripetizione dell'atto che determina la sofferenza della vittima.

## Tipologie di cyberbullismo

Si possono distinguere diverse tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità attraverso la quale si manifestano e lo spazio o contesto virtuale in cui si inseriscono:

- *Cyberbashing* o *happy slapping* (pestaggio in rete): sequenza di pestaggio o violenze a danno di una vittima riprese con il telefono e immesse in rete con la conseguente diffusione online
- *Cyberstalking* (persecuzione): invio reiterato di messaggi contenenti esplicite minacce tanto da indurre la vittima a temere per la propria incolumità.
- *Denigration* (denigrazione): distribuzione di messaggi falsi o dispregiativi contenenti pettegolezzi, commenti crudeli, calunniosi e/o denigratori nei confronti delle vittime con la finalità di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima.
- *Exclusion* (esclusione): esclusione intenzionale di un utente dal gruppo di amici, dalle chat o da un gioco interattivo con conseguente disagio relazionali per la vittima.
- *Exposure* (esposizione): divulgazione online di informazioni private, anche di natura intima, di uno o più soggetti.
- *Flaming* (provocazione): invio di messaggi elettronici, violenti o volgari con lo scopo di suscitare conflitti verbali in rete.
- *Harassment* (molestia): sequenza di azioni, parole o comportamenti persistenti con l'intento di provocare disagio emotivo e psichico nella vittima. In questo caso il fenomeno è molto simile al bullismo tradizionale: la vittima tenta talvolta la reazione, ma senza successo.
- *Impersonation* (furto d'identità): il persecutore crea un'identità fittizia con il nome e i caratteri di una persona nota carpando informazioni e divulgandole. Si può verificare anche l'introduzione nel sistema informatico di un altro utente per diffondere messaggi ai contatti dell'account.
- *Sexting*: diffusione a mezzo telematico di immagini o video sessualmente espliciti della vittima senza il suo consenso.
- *Sextortion* (ricatto): pratica finalizzata all'estorsione, in denaro o prestazioni, per cui si ricatta la vittima di diffondere foto o filmati sessualmente espliciti.
- *Trickery* e *Outing* (carpire e diffondere): il bullo entra in confidenza con la vittima con l'intento di carpire informazioni personali, o di altri soggetti, per poi diffonderle attraverso il mezzo telematico.

Attualmente il bullismo e il cyberbullismo sono disciplinati dalla Legge del 29 maggio n. 71 del 2017, che assegna alla scuola un ruolo fondamentale nel contrasto al fenomeno. Inoltre le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (2021) sottolineano l'importanza di un approccio sistematico stabilendo le azioni prioritarie e le azioni consigliate.

## **Cosa fare?**

Il primo suggerimento nel caso in cui si fosse coinvolti direttamente in episodi di bullismo o cyberbullismo è quello di non chiudersi in sé stessi, ma di parlarne con qualcuno, con i genitori, con altri familiari, con degli amici, o con i docenti, perché altrimenti si rischia di aumentare la propria sofferenza o, peggio, di sentirsi responsabili dell'accaduto e in ogni caso di ritardare troppo un intervento riparatorio. La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infraquattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l'ISP non avesse informato l'utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l'interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

Possibilità per le vittime di cyberbullismo di età superiore ai 14 anni e le loro famiglie di richiedere al titolare del trattamento di dati personali, al gestore del sito internet o del social media, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti personali del minore diffusi in rete. Se il gestore del sito non provvede in 48 ore ad ottemperare alle richieste, la vittima e la sua famiglia possono procedere con un'istanza di rimozione, blocco o oscuramento rivolta al garante della privacy.

Possibilità per i minori con più di 14 anni e le loro famiglie di far ricorso alla procedura di ammonimento del Questore, già prevista per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), nei casi in cui siano stati commessi i reati di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) o quando non è stata ancora presentata denuncia/querela, qualora siano vittime di quanto la legge definisce come cyberbullismo. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età del cyberbullo.

## **Link e contatti utili**

Di seguito si riportano una serie di link utili per approfondire l'argomento o per sapere come comportarsi nei casi in cui si fosse coinvolti direttamente in episodi di bullismo o cyberbullismo:

### **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Definizione e differenze tra bullismo e cyberbullismo

<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

## NUMERO VERDE ANTIBULLISMO

Per segnalare casi di bullismo, domandare informazioni generali, chiedere come comportarsi in situazioni critiche, ricevere sostegno e aiuto: 800 66 96 96 . Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui rispondono operatori specializzati come psicologi, insegnanti e personale del Ministero

## TELEFONO AZZURRO BULLISMO (19696)

1.96.96, numero gratuito ed attivo tutti i giorni h24

oppure sulla chat attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00 accessibile in basso al seguente link

<https://azzurro.it/bullismo-2/>

## Generazioni Connesse

Generazioni Connesse, il *Safer Internet Centre* (SIC) italiano, co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in partenariato con Polizia di Stato, presenta i super errori del web, brevi video per fare comprendere quali comportamenti vanno evitati per navigare in sicurezza sul web:

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/>

## Fondazione Carolina

Fondazione Carolina crea e fornisce gratuitamente strumenti di supporto a genitori ed educatori per la prevenzione dei pericoli in cui i minori possono incorrere online, in particolare nel periodo della pre-adolescenza e dell'adolescenza. Il materiale approfondisce tre tematiche: quelle specifiche sui Social, le Schede per la Sicurezza online e i Patti Educativi in famiglia.

<https://www.minorionline.com/materiale-educativo/>

## Associazione italiana Cyberbullismo e Sexting

L'Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (A.I.C.S.) nasce con l'intento di prevenire e contrastare a livello nazionale la diffusione dei fenomeni del Cyberbullismo e del Sexting tra gli adolescenti e con l'intento di aiutare le vittime a difendersi.

<http://www.aics-cyberbullismo.it/>

## Polizia di Stato

Consigli per ragazzi, genitori ed insegnanti:

<https://www.poliziadistato.it/articolo/386200f93367329158273035>

## Polizia Postale

Contatti telefonici per supporto in caso di coinvolgimento diretto:  
<https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti/index.html>